



COMUNE DI VOGHERA

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
RICONOSCIMENTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/05/2023

ART. 1
(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) ai sensi dell'art. 1 legge n. 91/1992 ed art. 1 legge n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 2
(Organizzazione uffici e calendarizzazione procedimenti)

In ragione dell'alto numero di richieste e della complessità del procedimento di riconoscimento, è prevista una calendarizzazione delle pratiche. L'ufficio competente gestirà al massimo nr. due pratiche al mese e, raggiunto il limite massimo di prenotazioni per ogni quadrimestre, non potranno essere accolte ulteriori richieste fino all'inizio del quadrimestre successivo.

Qualora l'attività dell'ufficio consentisse il disbrigo di un numero maggiore di pratiche, le stesse potranno essere trattate.

Il soggetto che intenda presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* deve preventivamente prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per la verifica sommaria della documentazione e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione anagrafica.

Ogni incontro è riservato alla verifica di una sola pratica e non sono consentiti scambi di appuntamenti.

Il giorno dell'appuntamento l'interessato dovrà presentarsi personalmente. Non sono consentiti intermediari .

ART. 3
(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano ai sensi dell' art. 1 L. n. 91/1992 e dell' art. 1 L. n. 555/1912, deve essere presentata, su carta resa legale, secondo i modelli forniti dall'Ufficio di Stato Civile, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e corredata dalla documentazione di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 del 08/04/1991 e s.m.i, debitamente tradotta e legalizzata dall'interessato, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Voghera.

ART. 4
(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1 L. n. 91/1992 ed ex art. 1 L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente e per il quale sussista la dimora abituale nel territorio comunale della città di Voghera. Gli accertamenti relativi al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* possono essere svolti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una

persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 5

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

L'Ufficio di Stato Civile in seguito alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* effettua una valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 6

(Termine di conclusione del procedimento)

Tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della struttura organizzativa competente del comune, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento al Protocollo Generale del Comune di Voghera.

ART. 7

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o delle certificazioni consolari vigenti in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 8
(Procedura di diniego)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo comma sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dopo venti giorni dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'ufficiale di stato civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991 e s.m.i. Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita del richiedente.

ART. 10
(Norme transitorie)

Il presente regolamento entra in vigore il 23/06/2023.

La normativa richiamata si intende automaticamente sostituita e/o integrata da eventuali future disposizioni in materia.

SOMMARIO

ART. 1 – UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E CALENDARIZZAZIONE PROCEDIMENTI

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 4 – REQUISITI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 5 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 6 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7- SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 8 – PROCEDURA DI DINIEGO

ART. 9 – ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

ART. 10 – NORME TRANSITORIE